



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Lanni	Pier Paolo	Presidente rel
dott. Bartolotti	Francesco	Giudice
dott. Bottazzi	Cristiana	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di:

SETTIMO COSTRUZIONI S.R.L. 04412480230, VIA dei Peschi 38, Pescantina

rilevato che l'Avv. Marlene Vaccaretti ha chiesto l'apertura, in via principale, della liquidazione giudiziale e, in via subordinata, della liquidazione controllata della società su indicata, sul presupposto del credito residuo di € 16.633,38;

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 6, C.C.I.;

rilevato che la società resistente si è costituita e ha contestato le domande della controparte, evidenziando, tra l'altro, l'insussistenza dei crediti esigibili superiori alla soglia prevista dall'art. 49, comma 5 CCII, anche tenuto conto della rateizzazione di tutti i debiti tributari, e il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d;

ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che la società debitrice è impresa commerciale con oggetto consistente nella costruzione di edifici ed è quindi assoggettabile a liquidazione giudiziale o controllata;

considerato che il credito della ricorrente risulta dalla sentenza n. 720/20 del Tribunale di Verona;

considerato che dall'informazioni acquisite dall'Agenzie delle Entrate, al momento dell'instaurazione del procedimento, è emerso che la società è gravata di un debito erariale di € 248.383,72;

considerato che dalle informazioni acquisite dalla Agenzia delle Entrate il 25.7.23, all'esito della costituzione della resistente, è emerso che, al netto della rateizzazione e dell'adesione alla definizione agevolata, chieste ed ottenute dalla resistente, residua a suo carico un debito residuo ed esigibile di € 65.977;



considerato che la società resistente non ha specificamente contestato questa risultanza alla successiva udienza dell'8.8.23;

considerato che il credito della ricorrente, valutato congiuntamente al credito erariale residuo su indicato, supera la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII ed anche la soglia prevista dall'art. 268, comma 2, CCII;

rilevato che la società ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi, approvati in corso di causa;

considerato che da questi bilanci risulta il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d;

considerato che il profilo di inattendibilità del bilancio al 31.12.2022, quanto all'attivo circolante, non giustifica una presunzione in termini incrementativi dei ricavi, dei debiti e dell'attivo patrimoniale;

ritenuto conseguentemente che deve essere esclusa la sottoponibilità della società alla liquidazione giudiziale, mentre deve essere confermata la sua sottoponibilità a liquidazione controllata;

considerato che la società si trova in stato di insolvenza, come confermato dall'esito infruttuoso delle procedure esecutive esperite dalla ricorrente e dalla dichiarazione resa all'udienza del 18.7.23 dal legale rappresentante della società debitrice, con cui ha riconosciuto la difficoltà a reperire la provvista necessaria a pagare anche solo il credito della ricorrente

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 49 e 268 ss. C.C.I.,

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di SETTIMO COSTRUZIONI S.R.L. 04412480230;
- 2) NOMINA giudice delegato il dott. Pier Paolo Lanni;
- 3) NOMINA liquidatore la dott.ssa Susanna Brun;
- 4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
- 5) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) ORDINA alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore gli eventuali beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) DISPONE che il liquidatore:



- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.23) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI, e a trasmettere ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, recependo le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale, ai fini di cui all'art. 282 CCI;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

- 8) AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinqies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
 - f) ad accedere alle altre banche dati pubbliche;
- 9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione.
- 10) MANDA alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al liquidatore

Verona, 10/08/2023

Il Presidente estensore

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico.
Liquidazione controllata iscritta al n. 36/2023.
Verona, 16.8.2023

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Emanuela AVIGNI

